



anno V, n. 4, 2015
data di pubblicazione: 12 gennaio 2016

Saggi

La Convenzione di Ginevra sullo *status* dei rifugiati e la tutela dei richiedenti asilo in Italia

di Francesca Perrini *

1. Brevi cenni sul contenuto della Convenzione di Ginevra

A distanza ormai di parecchi anni dalla sua adozione ed entrata in vigore, la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati¹ continua ad essere oggetto di attenzione ed analisi in dottrina (Saulle 2002; Benvenuti 2006, Cherubini, 2012), nonché a rivestire grande importanza sotto il profilo normativo e giurisprudenziale.

In particolare, per quanto concerne alcuni aspetti, ancora oggi la Convenzione viene in rilievo, soprattutto ove si consideri lo spirito che

* Ricercatrice di Diritto internazionale – Università degli Studi di Messina. Contributo sottoposto a doppio referaggio (*double blind peer review*).

¹ Adottata il 28 luglio 1951, entrata in vigore il 22 aprile 1954, ratificata dall’Italia con la l. 24 luglio 1954, n. 722. La Convenzione è stata poi integrata da un Protocollo adottato nel 1967 con il quale si è voluto abolire il limite temporale e geografico contenuto nell’art. 1 della Convenzione ai sensi del quale questa si applica agli «avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa».

anima il contenuto del testo che ruota interamente intorno alla persona costretta ad abbandonare il proprio Paese di origine ed avente come unico obiettivo quello di offrire a tali categorie di persone una adeguata forma di assistenza.

Come è noto, la Convenzione si inserisce nel settore del diritto internazionale che è dedicato alla tutela dei diritti umani con l'intento di assicurare a coloro i quali acquistano lo *status* di rifugiato il più ampio esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali.

Nel suo lungo periodo di vigenza il testo convenzionale ha avuto un seguito particolarmente importante ove si consideri la rilevanza delle due norme che possono ritenersi fondamentali: quella sulla definizione di rifugiato e quella riguardante il principio di *non refoulement*.

Per quanto concerne la definizione di rifugiato, viene in rilievo l'art. 1.A.2, ai sensi del quale per rifugiato si intende colui che «temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non vuole o non può ritornarvi per il timore di cui sopra».

Pertanto, in tale definizione sono già contenuti i requisiti necessari per l'acquisto dello *status* di rifugiato, vale a dire: il timore motivato di essere oggetto di atti di persecuzione per una delle cause di cui al citato articolo della Convenzione; la lontananza dal proprio Paese; l'assenza di tutela da parte del proprio Stato.

Per quanto concerne il primo requisito si può rilevare che esso, facendo riferimento al «fondato timore di persecuzione», pone in evidenza una condizione soggettiva, in quanto la valutazione della posizione dell’individuo deve avvenire, in primo luogo, prendendo in esame le sue dichiarazioni sulla situazione esistente nel Paese di origine e le sue paure in merito ai rischi che potrebbe correre se rimanesse all’interno dei confini del proprio Stato di appartenenza. Tuttavia, deve trattarsi di timore «fondato» e, quindi, le testimonianze del soggetto richiedente protezione devono essere corredate da elementi obiettivi (per esempio, le dichiarazioni di altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo oggetto di persecuzione o altri dati che permettono di ricostruire la situazione di pericolo nel Paese di origine). Non è invece necessario, stando a un’interpretazione letterale della norma in oggetto, che la persecuzione abbia già avuto luogo e che il soggetto sia stato, quindi, vittima di atti persecutori.

Per persecuzione, in assenza di una sua esplicita definizione nel testo della Convenzione, deve intendersi, stando alla lettura del citato articolo 1 in combinato disposto con l’art. 33 (di cui si dirà oltre), qualsiasi minaccia alla vita e alla libertà per motivi razziali, religiosi, sociali, etnici e politici. Proprio l’assenza di una definizione tassativa del concetto di persecuzione ha consentito un ampliamento della nozione di rifugiato. Grazie, infatti, a un’interpretazione estensiva delle suddette norme è stato possibile estendere, nel corso degli anni, la categoria di persone cui si può riconoscere lo *status* di rifugiato.

In particolare, si ritiene, ormai, che le cause di persecuzione indicate nella Convenzione di Ginevra non possano essere considerate esaustive e che, proprio in considerazione dell’oggetto e dello scopo della Convenzione, nonché di tutti gli altri strumenti di diritto internazionale posti a tu-

tela dei diritti fondamentali della persona, possono rientrare nella categoria di atti di persecuzione anche violazioni particolarmente gravi dei diritti umani e comportamenti discriminatori. Sebbene, infatti, la discriminazione in sé non possa certamente essere equiparata alla persecuzione, è alle conseguenze di un comportamento discriminatorio che deve avversi riguardo. Pertanto, nella misura in cui tale comportamento produca conseguenze gravi e pregiudizievoli per la persona che ne è oggetto si può ritenere che si sia in presenza di violazioni gravi dei diritti fondamentali al punto da essere equiparate a trattamenti persecutori. È il caso, per esempio, della discriminazione fondata sul genere o sull'orientamento sessuale (considerate come rientranti nella condizione «appartenenza ad una determinata categoria sociale» di cui all'art. 33), che, nel caso produca danni particolarmente gravi per la persona che ne è oggetto, potrebbe essere causa di riconoscimento dello *status* di rifugiato (Franchini 2011).

Proprio tale tipo di interpretazione estensiva in materia di persecuzione, determinando un ampliamento delle categoria dei beneficiari dello status di rifugiato, fa sì che la definizione di cui all'art. 1 A della Convenzione può bene adattarsi al mutamento dei tempi e fare della Convenzione stessa uno strumento sempre attuale.

Altro requisito per l'acquisto dello *status* di rifugiato è rappresentato dall'avere abbandonato il Paese di origine. In virtù di tale condizione gli Stati sono tenuti a esaminare su base individuale la richiesta di asilo presentata da coloro i quali si trovano già nel territorio di uno Stato o vi hanno fatto ingresso per fuggire al pericolo, anche nel caso in cui l'ingresso sia avvenuto in maniera irregolare. In tal senso, infatti, dispone, l'art. 31 della Convenzione prevedendo che «Gli Stati non applicheranno sanzioni penali, per ingresso o soggiorno irregolare, a quei rifu-

giati che, provenienti direttamente dal paese in cui la loro vita o la loro libertà era minacciata nel senso previsto dall'art. 1, entrano o si trovano sul loro territorio senza autorizzazione, purchè si presentino senza indugio alle autorità ed espongano ragioni ritenute valide per il loro ingresso o la loro presenza irregolari».

Infine, con riferimento al terzo requisito per il riconoscimento dello status di rifugiato, vale a dire, la mancanza di tutela dello Stato di appartenenza del richiedente asilo, esso comporta che venga concretamente accertata l'impossibilità per il soggetto in questione di avere avuto accesso ad un meccanismo di tutela.

Sempre in tema di condizioni per l'acquisto dello status di rifugiato, inoltre, la Convenzione, all'art. 1.F, elenca tre categorie di persone per le quali è espressamente escluso che possa avvenire tale riconoscimento, individuandole tra «quelle persone nei confronti delle quali si hanno serie ragioni per ritenere: a) che abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, come definito negli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a questi crimini; b) che abbiano commesso un crimine grave di diritto comune al di fuori del Paese di accoglimento e prima di esservi ammesse in qualità di rifugiati; c) che si siano rese colpevoli di azioni contrarie ai fini e principi delle Nazioni Unite».

La Convenzione, inoltre, viene in rilievo anche per quanto concerne il trattamento da garantire allo straniero al quale sia riconosciuto lo *status* di rifugiato. Posto che il nucleo dei diritti contemplati nella Convenzione rappresenta uno *standard* minimo di trattamento e che la Convenzione stessa contiene una clausola di apertura con la quale si salvaguardano quei trattamenti più favorevoli o quelle situazioni più vantaggiose di cui



i rifugiati potrebbero beneficiare in virtù di altre norme², le Parti contraenti sono tenute a riconoscere ai rifugiati che si trovano sul loro territorio l'esercizio di una serie di diritti che valgono anche per i cittadini (come il diritto di praticare la propria religione, di ricevere l'istruzione pubblica e l'assistenza pubblica) e altri diritti che valgono per gli immigrati regolari (come l'acquisto di beni mobili e immobili, la libertà di associazione, l'esercizio di attività salariate o di un lavoro autonomo e di libere professioni, in materia di alloggio e di libertà di circolazione).

La Convenzione lascia, invece, ampia discrezionalità agli Stati parti contraenti in merito alla scelta della procedura ed alle modalità con cui può avvenire il riconoscimento.

Con riferimento all'*iter* del riconoscimento, la Convenzione impone agli Stati contraenti di impegnarsi a collaborare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per favorire il più possibile l'applicazione della Convenzione e per fornire all'organizzazione ogni genere di informazione che possa risultare utile al suo lavoro³.

² Ai sensi dell'art. 5: «Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può ledere gli altri diritti e vantaggi accordati ai rifugiati indipendentemente dalla Convenzione stessa».

³ L'art. 35 così recita: «1. Gli Stati contraenti si impegnano a cooperare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, od ogni altra istituzione delle Nazioni Unite che dovesse succedergli, nell'esercizio delle sua funzioni e, in particolare, a facilitare il suo compito di sorveglianza dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione. 2. Al fine di permettere all'Alto Commissariato, o ad ogni altra istituzione delle Nazioni Unite che dovesse succedergli, di presentare rapporti agli organi competenti delle Nazioni Unite, gli Stati contraenti si impegnano a fornir loro in forma appropriata le informazioni ed i dati statistici richiesti relativi: a) allo status dei rifugiati; b)

Per quanto attiene, invece, alla questione del trattamento dei richiedenti asilo occorre rilevare che l'unica norma della convenzione che (sebbene indirettamente) si riferisce a tale problematica è quella di cui all'art. 33 che impone agli Stati l'obbligo di *non refoulement*⁴. In virtù di tale obbligo gli Stati non possono respingere coloro i quali rischiano di subire nel Paese di origine atti che pongano in pericolo la loro vita e la loro libertà per motivi di razza, religione, nazionalità, condizione sociale, opinioni politiche. Sebbene l'art. 33 faccia espresso riferimento al divieto di respingimento per i rifugiati, si ritiene che esso non possa che riferirsi anche ai richiedenti asilo, in ragione del fatto che il riconoscimento dello status di rifugiato ha, come è noto, natura dichiarativa e non costitutiva ed è, quindi, da considerarsi implicita la necessità di tutelare il richiedente asilo dal rischio di subire gravi violazioni dei diritti fondamentali con conseguenze irreparabili⁵.

all'applicazione della presente Convenzione; c) alle leggi, regolamenti e decreti che sono o entreranno in vigore per quanto riguarda i rifugiati».

⁴ L'art. 33 così recita: «1. Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere – in nessun modo – un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche. 2. Il beneficio di detta disposizione non potrà tuttavia essere invocato da un rifugiato per il quale vi siano gravi motivi per considerarlo un pericolo per la sicurezza dello Stato in cui si trova, oppure da un rifugiato il quale, essendo stato oggetto di una condanna già passata in giudicato per un crimine o un delitto particolarmente grave, rappresenti una minaccia per la comunità di detto Stato».

⁵ In proposito v. Benvenuti (2006, 168), in cui si legge: «Il principio del divieto di respingimento si applica al richiedente asilo – non diversamente da come si applica a colui al quale sia stato riconosciuto lo stato di rifugiato – come tutela prodromica rispetto all'esito della procedura. A prescindere dalla circostanza che ogni diversa soluzione sarebbe incon-

L'importanza e l'ampia portata della previsione convenzionale di cui all'art. 33 sono inevitabilmente alla base della sua trasformazione in norma di natura consuetudinaria⁶, deducibile non solo dalla circostanza che l'art. 42 della Convenzione elenca l'articolo in esame tra le norme cui gli Stati non possono apporre riserve, ma anche dalla presenza dello stesso divieto in altri strumenti di diritto internazionale, nonché dalle affermazioni dello stesso UNHCR che lo qualifica come norma di carattere imperativo⁷.

La Convenzione, per il resto, non si occupa degli altri aspetti relativi al trattamento del richiedente asilo (sistemi di accoglienza, tempi di esame della domanda di asilo, ecc.); materia questa che, oltre ad essere di grande attualità, soprattutto, per gli Stati destinatari di ingenti flussi migratori, come l'Italia, solleva, come vedremo, anche delicate problematiche in tema di rispetto dei diritti umani.

gruente con una interpretazione coerente del sistema, ciò si spiega con la circostanza che la decisione relativa all'asilo non è costitutiva dello *status*, bensì ricognitiva di uno *status* che si acquista *ex tunc* in relazione alla presenza dei requisiti per l'eleggibilità. In altri termini, la Convenzione del 1951 definisce rifugiato, non già colui che è stato formalmente riconosciuto come tale, bensì una persona che soddisfi le condizioni previste a prescindere dalla circostanza che non sia stato (ancora) formalmente riconosciuto come tale ai sensi di una procedura di diritto interno. L'operare del principio del *non-refoulement* a favore del richiedente l'asilo costituisce, sotto altro profilo, una necessaria misura cautelare rispetto al pericolo imminente di un danno grave, ingiusto, irreparabile per la persona».

⁶ Sulla natura consuetudinaria del principio di *non refoulement* v., tra gli altri, Salerno (2010), Benvenuti (2006, 167). In Terrasi (2009, 600) si legge: «L'obbligo di *non refoulement* (...) è oggetto di previsioni *ad hoc* in svariati strumenti convenzionali di cui gli Stati contraenti la CEDU sono parte, nonché (...) di una norma di carattere consuetudinario».

⁷ UNHCR, Executive Committee, *Conclusion N. 25 (XXXIII) "General"*, 1982, par. b.

2. Alcuni aspetti problematici dell'attuale condizione dei richiedenti asilo in Italia

Proprio in materia di trattamento dei richiedenti asilo il sistema italiano di accoglienza è stato (e continua a essere) oggetto di critiche.

A tale proposito, occorre preliminarmente indicare i punti essenziali della procedura prevista dall'ordinamento italiano per il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

L'*iter* ha avvio con la presentazione della domanda di asilo alla questura competente che ha anche il compito di procedere all'identificazione del richiedente e di trasmettere entro due giorni la richiesta con la relativa documentazione alla Commissione territoriale incaricata di effettuare la valutazione della domanda di asilo⁸. Entro tre giorni dalla presentazione della domanda la questura deve rilasciare al richiedente asilo uno speciale permesso, con il quale si consente al richiedente di rimanere nel territorio dello Stato. La commissione territoriale, nell'assumere la decisione sul riconoscimento dello status di rifugiato, deve avere riguardo alla situazione esistente nel Paese di origine, alle dichiarazioni rese dall'interessato ed alle eventuali documentazioni allegate dal richiedente. Attenzione particolare deve essere dedicata alla situazione personale del richiedente sotto il profilo della sua condizione sociale, segnatamente il genere e l'età.

Per quanto concerne, invece, l'accoglienza ed il trattenimento sono le questure ad occuparsi della collocazione dei richiedenti asilo rispettiva-

⁸ Le Commissioni territoriali sono state istituite con la legge n. 189 del 30 luglio 2002 (c.d. "legge Bossi-Fini"), col compito di affiancare la Commissione nazionale per il diritto di asilo che attualmente svolge funzioni di coordinamento e controllo delle Commissioni territoriali.



mente nei CARA (Centri di accoglienza dei richiedenti asilo), per le ipotesi di cui all'art. 20 del d.lgs n. 25/2008⁹ e nei CIE (Centri di identificazione ed espulsione) per i casi di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 25/2008¹⁰.

⁹ Ai sensi dell'art. 20: «1. Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda. 2. Il richiedente è ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo nei seguenti casi: a) quando è necessario verificare o determinare la sua nazionalità o identità, ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identità, ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti; b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo; c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare; d) quando ha presentato la domanda essendo già destinatario di un provvedimento di espulsione adottato ai sensi dall'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di un provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche se già trattenuto in uno dei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo. 3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), il richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario agli adempimenti ivi previsti e, in ogni caso, per un periodo non superiore a venti giorni. Negli altri casi il richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario all'esame della domanda innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso, per un periodo non superiore a trentacinque giorni. Allo scadere del periodo di accoglienza al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido tre mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda. 4. La residenza nel centro non incide sull'esercizio delle garanzie inerenti alla sua domanda, né sulla sfera della sua vita privata, fatto salvo il rispetto delle regole di convivenza previste nel regolamento di cui al comma 5, che garantiscono comunque la facoltà di uscire dal centro nelle ore diurne. Il richiedente può chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda, fatta salva la compatibilità con i tempi della procedura per l'esame della domanda. Il provvedimento di dingue sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento è motivato e comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 4. 5. Con il regolamento di cui all'articolo 38 sono fissate, le caratteristiche e le modalità di gestione, anche in collaborazione con l'ente locale, dei centri di accoglienza richiedenti asilo, che devono garantire al richiedente una ospitalità



La situazione dei richiedenti asilo in Italia pone una serie di problemi di cui a vario titolo si sono occupati importanti organismi internazionali operanti nel settore. Un rilievo del tutto particolare è, ovviamente, da attribuire alle posizioni assunte al riguardo dall'UNHCR, consacrate nel testo *Recommendations on Important Aspects of Refugee Protection in Italy, July 2013*¹¹.

In particolare, il documento si sofferma sull'accesso alla procedura di richiesta di asilo, sottolineando le difficoltà dal punto di vista organizzativo (mancanza di informazioni e di assistenza legale, oltreché ostacoli di

che garantisca la dignità della persona e l'unità del nucleo familiare. Il regolamento tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. L'accesso alle strutture è comunque consentito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno».

¹⁰ L'art. 21 prevede che: «1. È disposto il trattenimento, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del richiedente: a) che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra; b) che è stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; c) che è destinatario di un provvedimento di espulsione, salvo i casi previsti dall'articolo 20, comma 2, lettera d). 2. Il provvedimento di trattenimento è adottato dal questore con le modalità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando è già in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui all'articolo 28. 3. L'accesso ai centri di permanenza temporanea e assistenza è comunque garantito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore autorizzati dal Ministero dell'interno».

¹¹ Il documento è consultabile sul sito www.unhcr.org.

natura amministrativa) presenti nei CIE, che possono anche determinare il rischio che il richiedente venga rimpatriato prima ancora che venga esaminata la sua domanda di asilo¹². L'UNHCR è altrettanto critico con riferimento alla durata della procedura, nonostante l'incremento degli organi competenti ad esaminare le richieste di asilo (le c.d. commissioni territoriali)¹³. In proposito l'UNHCR, pur esprimendo un giudizio positivo sulle norme italiane in materia di procedura di asilo e sul lavoro delle commissioni territoriali, auspica che l'Italia si doti di un «mechanism of systematic quality monitoring» che assicuri un approccio uniforme nell'operato delle varie commissioni territoriali e capace di fornire *“minimum quality standards, particularly on procedural aspects”*¹⁴. Proprio con riferimento alle suddette commissioni l'UNHCR rileva alcune problematicità in merito alla loro composizione, nella misura in cui non è previsto che i membri debbano soddisfare i requisiti di competenza ed

¹² UNHCR, *Recommendations on Important Aspects of Refugee Protection in Italy*, July2013, p. 6: «Difficulties in accessing the asylum procedure also continue to be reported from Expulsion and Identification Centers (CIEs), due to lack of legal information and assistance as well as administrative obstacles. Moreover, the lack of standard procedures concerning asylum applications by persons detained in CIE have led, in some instances, to delays in the transmission of asylum applications to the competent Immigration Office. These delays may expose asylum-seekers to the risk of repatriation prior to consideration of their asylum applications, which could create the risk of refoulement».

¹³ UNHCR, *Recommendations on Important Aspects...*, cit., p. 7: «Currently, as an average and based on UNHCR observation, an asylum-seeker may wait approximately 4 to 6 months from registration of the asylum application until the decision from a Territorial Commission. In some cases, waiting periods lasting over 12 months have been reported».

¹⁴ UNHCR, *Recommendations on Important Aspects*, cit., p. 8.



esperienza in materia di asilo e non è altresì disposta l'incompatibilità del loro mandato con l'esercizio di altre funzioni¹⁵.

Passando a esaminare le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, l'UNHCR sottolinea il forte aumento del numero dei richiedenti asilo avvenuto a seguito dell'emergenza nord-africana. Ciò ha determinato un sovraffollamento nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) con conseguente degrado delle condizioni di accoglienza. A tal proposito, l'UNHCR raccomanda al governo italiano di effettuare un'armonizzazione della normativa in materia di accoglienza che tenga conto delle differenze tra le varie tipologie di centri esistenti (CARA, SPRAR, ecc.)¹⁶ e della differente posizione tra il richiedente asilo ed il rifugiato¹⁷, nonché delle singole

¹⁵ UNHCR, *Recommendations on Important Aspects*, cit., p. 8: «As regards the Territorial Commissions, it should be noted that members are not required by law to possess prior experience and expertise in the field of asylum and they sometimes fill other positions during their tenure as members of Territorial Commissions. The specialization of decision-makers and interpreters are not adequately guaranteed through regular induction and compulsory trainings».

¹⁶ UNHCR, *Recommendations on Important Aspects*, cit., p. 20: «Reception conditions and standards in all reception facilities need to be harmonized at an acceptable level of quality. Given the structural differences between the various types of facilities (CARAs, CDAs, SPRAR projects, metropolitan area facilities and facilities established in the context of the emergency reception plan), the current approach could be reviewed in order to ensure adequate standards for all asylum seekers. Such a review should also examine ways to avoid hosting asylum-seekers in large facilities for long periods of time».

¹⁷ UNHCR, *Recommendations on Important Aspects*, cit., p. 20: «Measures are also needed to ensure services provided to asylum-seekers and refugees are tailored to their distinct needs, offering the former the assistance they need pending a decision on their status, whilst providing refugees with the support they require to facilitate their integration in Italian society».

condizioni dei soggetti interessati, che possono avere esigenze diverse in ragione dell'età, del sesso, dello stato di salute, ecc.

Proprio in conseguenza di tali problematiche del sistema italiano in materia di accoglienza dei richiedenti asilo e di procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato, sono allo studio del nostro Parlamento dei disegni di legge sulla protezione umanitaria ed il diritto di asilo¹⁸. L'obiettivo che il legislatore intende perseguire (anche per dare seguito alla riserva di legge di cui all'art. 10 della nostra Costituzione¹⁹) è quello di riunire in un unico testo di riferimento la normativa fin qui prodotta e di ampliare le categorie di beneficiari della protezione, nonché di rendere più equa la procedura di riconoscimento.

Da più parti, infatti, è auspicato un intervento legislativo di tale tenore e, proprio, sotto gli auspici dell'UNHCR è stato elaborato un documento dal titolo *Tavolo sull'Asilo: Proposte per una futura legge organica*²⁰, con l'ausilio di associazioni ed enti a vario titolo impegnati nel settore²¹.

¹⁸ Si segnalano a tale proposito i seguenti documenti: N. 1238-1554-1738-3847-3857-3883-A.C.; N. 1570 A.S.; N. 3546 A.C., consultabili sul sito www.parlamento.it.

¹⁹ Ai sensi dell'art. 10, 3° comma della Costituzione: «Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge».

²⁰ Consultabile sul sito www.unhcr.it.

²¹ Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) – Servizio Centrale del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, ARCI, Caritas, Casa dei Diritti Sociali/Focus, Centro Astalli/JRS, Comunità di Sant'Egidio, Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR), Consorzio Italiano di Solidarietà (ICS), Servizio Rifugiati e Migranti - Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, Medici Senza Frontiere (MSF), Senzaconfine, Servizio Sociale Internazionale - in collaborazione con Amnesty International.



Nel documento in oggetto, dopo avere sottolineato come «La mancanza di una legge organica in materia di asilo comporta, sotto vari profili, gravi difficoltà non solo per i richiedenti asilo e rifugiati, ma anche per gli stessi operatori chiamati ad applicare una normativa lacunosa e talvolta contraddittoria», si pongono i punti fondamentali che la legge dovrebbe disciplinare e che riguardano le differenti posizioni dei richiedenti asilo e dei rifugiati sia sotto il profilo dell'accoglienza che del procedimento di esame delle domande con le relative garanzie procedurali. Rilevante appare il riferimento al rispetto della normativa internazionale nella parte in cui si afferma che «una legge organica in materia di asilo dovrebbe essere inserita nel contesto più ampio della normativa sugli stranieri in generale ed altresì riflettere gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in base *inter alia* alla Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo *status* di rifugiato ed alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali».

3. Recenti pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla situazione dei richiedenti asilo in Italia

Proprio con riferimento al trattamento dei richiedenti asilo da parte dello Stato italiano viene in rilievo la recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Occorre preliminarmente sottolineare che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non contiene alcuna norma che espressamente ponga il divieto di respingimento di un individuo verso uno Stato in cui corra il rischio di subire trattamenti crudeli,

inumani o degradanti. Tuttavia, come è noto, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha fatto ricorso alla c.d. protezione *par ricochet*, ampliando considerevolmente la portata dell'art. 3 della Convenzione («Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene inumane o degradanti»). Il diritto di un individuo a non subire tale tipo di trattamento, infatti, non può incontrare alcun limite e non conosce alcuna deroga. Uno Stato che proceda all'estradizione o al respingimento verso un Paese in cui la persona oggetto del provvedimento rischia di essere sottoposta a tortura o trattamento inumano o degradante commette violazione dell'art. 3 della Convenzione (Saccucci 2011, Cherubini 2012).

Su questi temi e, più in generale, sulla situazione dei richiedenti asilo in Italia si sono pronunciati recentemente i giudici di Strasburgo.

Con sentenza del 21 ottobre 2014 relativa al caso *Sharifi e altri c. Italia e Grecia*²², la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 4, Protocollo 4 (divieto di espulsioni collettive di stranieri) e dell'art. 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti). L'Italia è stata condannata, altresì, per avere violato l'art. 13 sul diritto ad un ricorso effettivo, in combinato disposto con gli altri due articoli.

I fatti all'origine del caso riguardano 35 ricorrenti (32 cittadini afgani, 2 cittadini sudanesi, un cittadino eritreo) che avevano lasciato i propri Stati per cercare rifugio e protezione in uno dei Paesi dell'Unione europea. I 35 ricorrenti giunsero, in momenti diversi, tra il 2007 e il 2008, in varie città italiane (Bari, Ancona e Venezia), passando prima dalla Gre-

²² Questa e le altre sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo citate nel testo sono consultabili sul sito www.coe.int.

cia. Le autorità italiane respinsero i ricorrenti verso la Grecia, Paese di prima accoglienza. Degli originari 35 ricorrenti solo una parte ha mantenuto i contatti con il proprio legale rappresentante e, pertanto, solo con riferimento a questi la Corte di Strasburgo si è pronunciata, ritenendo che gli altri non avessero più l'interesse a proseguire nel giudizio.

Con riferimento alle constatazioni fatte nei confronti del comportamento delle autorità italiane, la Corte ha analizzato le singole presunte violazioni, partendo dall'art. 4 del Protocollo 4. Dopo avere richiamato la sentenza relativa al caso *Hirsi e altri c. Italia* del 23 febbraio 2012²³, la Corte ricorda l'impossibilità per le Parti contraenti di ricorrere a pratiche incompatibili con la Convenzione e con i suoi Protocolli neanche di fronte alle difficoltà che hanno gli Stati (come è appunto il caso dell'Italia) di gestire i flussi migratori e i richiedenti asilo²⁴. Pertanto, l'Italia rinvia in Grecia

²³ Sul tema dei respingimenti operati dall'Italia v. Palmisano (2009), Maccioni (2012), Terrasi (2009); Di Filippo (2012, 110) in cui, a proposito della sentenza relativa al caso Hirsi, si legge: «Occorre (...) sottolineare che la Corte europea dei diritti umani ha recentemente affermato che il divieto di espulsioni collettive previsto nell'art. 4 Protocollo CEDU n. 4 include il divieto di svolgere operazioni di intercettazioni in alto mare e di forzata riconduzione al Paese di partenza, senza aver proceduto ad alcun accertamento dell'identità e della situazione individuale delle persone interessate. Ne consegue che, per lo meno nell'ambito europeo, le pratiche di c.d. respingimento collettivo in alto mare (o quelle in frontiera) sono contrarie a una norma internazionale (nella specie, l'art. 4 Prot. N. 4) senza che sia necessario dimostrare che nel Paese verso cui sono ricondotte le persone sussista un grave rischio di subire uccisioni arbitrarie, torture o trattamenti vietati». Sul caso Hirsi v. Cellamare (2012), Lenzerini (2012), Liguori (2012), Villani (2012), Mori (2014).

²⁴ A tale proposito la Corte afferma: «Sans remettre en cause ni le droit dont disposent les Éats d'établir souverainement leur politique en matière d'immigration, éventuellement dans le cadre de la coopération bilatérale, ni les obligations découlant de leur appartenance à l'Union européenne, la Cour entend souligner que les difficultés qu'ils



i ricorrenti, in virtù della regola di cui al regolamento Dublino, che affida allo Stato membro dell’Unione europea in cui avviene il primo ingresso la competenza ad esaminare la richiesta di asilo, ha compiuto un’espulsione collettiva e indiscriminata violando così l’art. 4 del Protocollo 4.

Sulla violazione dell’art. 3, la Corte richiama sia la citata sentenza relativa al caso *Hirsi*, sia la sentenza relativa al caso *M.S.S. c. Belgio e Grecia* del 21 gennaio 2011 sotto il profilo dell’obbligo che incombe allo Stato che intende procedere al respingimento di assicurarsi, seppure nel quadro del sistema di Dublino, che il Paese di destinazione offra adeguate garanzie che la persona respinta non sia successivamente inviata nello Stato di origine senza che vi sia stata una valutazione dei rischi che potrebbe correre in tale ultimo Paese.

Già nella sentenza relativa al caso *M.S.S.*, i giudici di Strasburgo avevano condannato il Belgio per lo stesso tipo di violazione. Allo stesso modo, nel caso in oggetto, l’Italia non avrebbe potuto procedere all’espulsione dei ricorrenti verso la Grecia senza una preventiva indagine sulla politica e sulla normativa in materia di asilo vigente nell’ordinamento greco. Tale analisi, infatti, sarebbe stata volta a verificare se vi fossero o meno dei rischi per i ricorrenti di essere espulsi dalla Grecia verso il loro Paese di provenienza dove avrebbero rischiato di essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti²⁵.

peuvent rencontrer dans la gestion des flux migratoires ou dans l'accueil des demandeurs d'asile ne sauraient justifier le recours à des pratiques incompatibles avec la Convention ou ses Protocole» (par. 224).

²⁵ Si tratta dell’ipotesi del cosiddetto “refoulement indirect”, descritto anche nei citati casi *M.S.S* e *Hirsi* e sul quale la Corte così si esprime: «il appartient à l’État qui procède

La Corte, dopo avere accertato, nel caso di specie, la violazione da parte della Grecia dell'art. 13 in combinato disposto con l'art. 3 in ragione della mancanza nel sistema greco di una possibilità di accedere alla richiesta di asilo e del rischio per i ricorrenti di essere espulsi verso l'Afghanistan con la conseguenza di essere sottoposti a trattamenti inumani o degradanti, ritiene che, con riferimento al comportamento delle autorità italiane, non possa che concludere nel senso della responsabilità dell'Italia per violazione dell'art. 3 nei riguardi dei 5 ricorrenti afgani, collettivamente respinti verso la Grecia (parr. 234 e 235)²⁶.

Da segnalare che, a pochi giorni di distanza dalla pronuncia in oggetto, la Corte, con sentenza del 4 novembre 2014, relativa al caso *Tarakhel c. Svizzera*, torna a occuparsi della situazione dei richiedenti asilo in Italia. Anche in questo caso i giudici di Strasburgo stabiliscono che la statuizione di cui al Regolamento Dublino non può derogare all'obbligo per gli Stati parti contraenti della CEDU di garantire sempre il rispetto dei

au refoulement de s'assurer, même dans le cadre du système de Dublin, que le pays de destination offre des garanties suffisantes permettant d'éviter que la personne concernée ne soit expulsée vers son pays d'origine sans une évaluation des risques qu'elle court» (par. 232).

²⁶ In particolare, al par. 234 la Corte così si pronuncia: «Quant à la responsabilité de l'Italie découlant du refoulement des requérants vers la Grèce, la Cour ne voit pas de raisons valables de s'écartier des conclusions auxquelles elle est parvenue dans l'arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité (§§344-359) à l'égard de la Belgique. De surcroît, alors que dans l'arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce (*ibidem*) la Cour avait tout de même constaté que le requérant avait pu bénéficier de diverses formes d'examen individuel de sa situation par les autorités belges et de suivi de celle-ci après son refoulement vers la Grèce, rien de similaire ne se trouve établi dans la présente affaire, où les requérants ont été victimes d'expulsion collectives».



diritti umani. Pertanto, il rinvio di uno o più migranti verso lo Stato membro dell'Unione in cui era avvenuto il primo ingresso deve avvenire solo dopo un'accurata indagine sulla situazione individuale dei singoli individui e solo dopo avere adeguatamente esaminato il sistema di asilo previsto nello Stato verso cui si vuole operare il respingimento.

I fatti all'origine del ricorso risalgono al luglio 2011, quando una famiglia di origine afgana (i genitori con 6 figli minorenni) sbarca sulle coste calabre e, successivamente, viene trasferita in un CARA di Bari. Da qui la famiglia, abbandonando il centro di accoglienza, si trasferisce in Austria ed in tale Stato presenta richiesta di asilo, che, però, viene respinta dalle autorità austriache, in quanto, essendo stata accertata la provenienza dall'Italia, quest'ultimo è lo Stato competente ad esaminare la domanda. A questo punto i ricorrenti lasciano l'Austria per trasferirsi in Svizzera dove presentano una nuova richiesta. La Svizzera adotta un provvedimento di espulsione verso l'Italia e i ricorrenti, dopo aver esaurito le vie di ricorso interne previste dall'ordinamento elvetico, si rivolgono alla Corte di Strasburgo, lamentando la violazione degli artt. 3, 8 e 13 della CEDU.

La Corte non accoglie il ricorso per presunta violazione dell'art. 8 e si pronuncia sulle altre due doglianze.

Per accettare la presunta violazione dell'art. 3 i giudici di Strasburgo si trovano a dover effettuare un'indagine sul sistema previsto dall'ordinamento italiano in materia di accoglienza dei richiedenti asilo.

In particolare, tale indagine avviene prendendo in esame tre aspetti. Un primo aspetto riguarda la durata della procedura di identificazione, con riferimento alla quale la Corte non constata, nel caso di specie, alcun ritardo da parte delle autorità italiane, essendosi conclusa dopo dieci giorni dall'arrivo dei ricorrenti sul territorio italiano.

Un secondo aspetto riguarda la capienza dei centri di accoglienza. Con riferimento a tale questione la Corte non può che rilevare quanto sia complesso e variegato il sistema di accoglienza in Italia e quanto sia, comunque, insufficiente a garantire un posto all'interno delle varie strutture ad ogni richiedente asilo.

Infine, l'ultimo aspetto preso in esame dalla Corte attiene alle condizioni in cui versano i migranti nelle strutture di accoglienza, avvalendosi delle Raccomandazioni dell'UNHCR del 2013, riguardanti importanti aspetti della protezione dei rifugiati in Italia e del Rapporto del Commisario per i diritti umani del Consiglio d'Europa del 2012. Pur nelle difficoltà oggettive date dall'elevato numero di migranti, in tali documenti si sottolineano gli sforzi fatti dall'Italia per fronteggiare la situazione.

Pertanto, la Corte rileva che non si può minimamente paragonare l'accoglienza italiana a quella greca che era stata alla base della decisione nel caso *M.S.S.*

Resta, però, il fatto che esistono in Italia problemi di sovraffollamento dei centri di accoglienza che possono determinare il rischio che non vi sia un posto per tutti i richiedenti asilo e che vengano sacrificati il diritto alla *privacy*, o il diritto ad una ambiente salubre e sicuro, ovvero altri diritti di portata ancora più rilevante (par. 115).

Passando ad esaminare il comportamento delle autorità italiane con riferimento alla valutazione delle singole posizioni dei richiedenti asilo, la Corte sottolinea la presenza, nel caso di specie, di minori. Circostanza questa che fa sì che l'accoglienza che l'Italia si impegnava a fornire avrebbe dovuto essere adeguata all'età dei soggetti e avrebbe dovuto, altresì, garantire l'unità della famiglia. Sul punto, invece, l'Italia si è limitata a comunicare alla Svizzera il luogo in cui sarebbe stata prestata

l'accoglienza, individuandolo in un centro di Bologna sostenuto dal Fondo europeo per i rifugiati. La Corte ritiene che tale semplice comunicazione sia insufficiente (par. 121), dichiarando, pertanto, che la Svizzera compierebbe una violazione dell'art. 3 laddove inviasse i ricorrenti in Italia in assenza di garanzie da parte italiana sulla congruità delle condizioni di accoglienza alla minore età dei richiedenti asilo ed alla necessità di tutelare l'unità familiare.

Pertanto, si può ritenere che la Corte, in materia di trattamento dei richiedenti asilo, ponga sempre come base essenziale ai governi per ogni loro scelta a riguardo, la condizione di tutelare i diritti umani e di evitare provvedimenti che costituirebbero anche solo un rischio di possibile violazione di tali diritti.

4. Conclusioni

La citata giurisprudenza della Corte di Strasburgo pone in evidenza un dato fondamentale: la tutela del richiedente asilo rientra nell'ambito del diritto internazionale dei diritti umani. La salvaguardia dei diritti fondamentali deve essere sempre il primo obiettivo degli Stati e non può mai cedere il passo di fronte ad altri precetti normativi. Ed è proprio in tale orientamento che si inserisce la Convenzione di Ginevra, rivelandosi nella sua importante attualità.

Già il dato che la Convenzione di Ginevra continua, ad oggi, a essere richiamata nella principale normativa di riferimento (nazionale ed euro-

pea²⁷⁾ in materia di politiche di asilo e nelle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo (fino alle più recenti), induce a ritenere che la Convenzione sia ancora uno strumento cui occorre ispirarsi. Del resto, è la stessa Convenzione a prevedere che il suo contenuto costituisca uno *standard minimo* di tutela per i rifugiati, che possono, comunque, beneficiare di una protezione più ampia laddove quest'ultima sia prevista da altri strumenti di tutela dei diritti umani. Ciò appare pienamente in linea anche con un dato di tipo formale che attiene al contenuto "essenziale" delle fattispecie previste nella Convenzione e dei diritti ivi garantiti. Contenuto che, dovendosi adeguare al mutato contesto sociale, politico e storico rispetto alla data di approvazione della Convenzione, può bene essere ampliato per via interpretativa, anche andando a ricomprendere, per esempio, categorie di beneficiari dello *status* di rifugiato non esplicitamente previste nel testo convenzionale, come è il caso dell'esodo di numerosi gruppi di persone che fuggono dai loro Paesi in cui sono in atto conflitti armati.

Del resto, sebbene si sia detto come i diritti previsti nella Convenzione si riferiscano a coloro i quali hanno già acquisito lo status di rifugiato, è dallo spirito del testo convenzionale, alla luce del suo oggetto e del suo scopo, che si deduce il rispetto dei diritti umani anche nei confronti dei richiedenti asilo.

Vero è che le situazioni di particolare gravità sono molto difficili da gestire da parte degli Stati di accoglienza (come è, appunto, il caso dell'Italia

²⁷⁾ Per la disciplina dell'Unione europea in materia si rinvia al contributo di Anna Pitrone, qui pubblicato.



anno V, n. 4, 2015
data di pubblicazione: 12 gennaio 2016

Saggi

a seguito dell'emergenza nord-africana), ma è altrettanto vero che la richiesta di asilo, proprio per la delicatezza della situazione che si intende tutelare, contiene in sé la necessità che venga esaminata in tempi brevi e con una procedura facilmente accessibile da parte dell'interessato, il quale è, in ogni caso, titolare dei diritti umani fondamentali e, in caso di accoglimento della domanda di asilo, potrà immediatamente beneficiare dei diritti connessi allo *status* di rifugiato previsti nella Convenzione di Ginevra.



Bibliografia

Benvenuti, P. (2006), *La Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati*, in L. Pineschi (a cura di), *La tutela internazionale dei diritti umani*, Milano: Giuffrè, pp. 151-172.

Cellamare, G. (2012), *Brevi note sulla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nell'affare Hirsi Jamaa e altri c. Italia*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2-3, pp. 491-508.

Cherubini, F. (2012), *L'asilo dalla Convenzione di Ginevra al diritto dell'Unione Europea*, Bari: Cacucci.

Di Filippo, M. (2012), *L'ammissione di cittadini stranieri*, in A.M. Calamia, M. Di Filippo, M. Gestri (cur.), *Immigrazione, Diritto e Diritti: profili internazionalistici ed europei*, Padova: Cedam, pp. 81-126.

Franchini, C. (2011), *Lo status di rifugiato nella Convenzione di Ginevra*, in C. Favilli (a cura di), *Procedure e garanzie del diritto di asilo*, Padova: Cedam, pp. 73-103.

Lenzerini, F. (2012), *Il principio del non refoulement dopo la sentenza Hirsi della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista di diritto internazionale*, 3, pp. 721-761.

Liguori, A. (2012), *La Corte europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia per i respingimenti verso la Libia del 2009: il caso Hirsi*, in *Rivista di diritto internazionale*, pp. 415-443.

Maccioni, V. (2012), *Respingimenti in mare e diritti umani dei migranti (Nota a sentenza)*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 4, p. 740 ss.

Mori, P. (2014), *Profili problematici dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale in Italia*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 1, pp. 127-144.



anno V, n. 4, 2015
data di pubblicazione: 12 gennaio 2016

Saggi

Palmisano, G. (2009), *Trattamento dei migranti clandestini e rispetto degli obblighi internazionali sui diritti umani*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 3, pp. 509-539.

Saccucci, A. (2011), Diritto di asilo e Convenzione europea dei diritti umani, in C. Favilli (a cura di), *Procedure e garanzie del diritto di asilo*, Padova: Cedam, pp. 147-184.

Salerno, F. (2010), *L'obbligo internazionale di non-refoulement dei richiedenti asilo*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 4, p. 487 ss.

Saulle, M.R. (2002), *La Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati*, Roma: La Sapienza Editrice.

Terrasi, A. (2009), *I respingimenti in mare di migranti alla luce della Convenzione europea dei diritti umani*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 3, pp. 591-607.

Villani, U. (2012), *Osservazioni sulla sentenza Hirsi Jamaa e sui problemi relativi alla sua esecuzione*, in *I diritti dell'uomo. Cronache e battaglie*, 2, p. 5.



anno V, n. 4, 2015
data di pubblicazione: 12 gennaio 2016

Saggi

Abstract

The Geneva Convention on Refugees Status and Protection of Asylum Seekers in Italy

The Geneva Convention on refugees status is still an important document of international law, especially for the questions concerning the definition of refugee and the principle of non refoulement. There aren't in the Convention norms relating the treatment of asylum seekers. This is an important question of actuality, above all for those countries (like Italy) of destination of migration flows. In Italy there are a lot of problems in the reception system of asylum seekers and European Court of Human Rights has condemned our State in several judgments. The respect of Geneva Convention and of European Convention of Human Rights always imposes the supremacy of fundamental rights for each person in all circumstances.

Keywords: asylum seekers, Geneva Convention, refugees, human rights, international law.